

**FIDIA S.P.A.**

**REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

## INDICE

1.	SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE .....	4
2.	NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	4
3.	REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E DEI SUOI MEMBRI .....	5
4.	SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	6
5.	CONVOCAZIONE, VOTO E DELIBERE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	7
6.	FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	8
7.	PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ.....	10
8.	AUTONOMIA DI SPESA.....	11
9.	FLUSSI INFORMATIVI A CARICO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI DI VERTICE E DI CONTROLLO.....	11
10.	FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	12
11.	SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (c.d. WHISTLEBLOWING).....	13
12.	RACCOLTA ED ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI AI FLUSSI INFORMATIVI.	15

**Premesso che:**

- (A) il D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*”, prevede una forma di “esonero” da responsabilità dell’ente se lo stesso dimostra, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati, di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati;
- (B) in data 14 febbraio 2007, il Consiglio di Amministrazione di Fidia S.p.A. ha approvato ed adottato il “*Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231*” (di seguito, per brevità, il “**Modello Fidia**”);
- (C) successivamente all’adozione del Modello Fidia, in conformità a quanto previsto dall’articolo 6 del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il Consiglio di Amministrazione ha istituito l’Organismo di Vigilanza, con funzioni di vigilanza e controllo in ordine al funzionamento, all’efficacia e all’osservanza del Modello Fidia;
- (D) in conformità a quanto raccomandato dalle “*Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/2001*” emanate da Confindustria, nella loro versione aggiornata, l’Organismo di Vigilanza ha la competenza ed il dovere di adottare un proprio Regolamento interno atto a disciplinare la propria attività a garanzia della propria autonomia ed indipendenza;
- (E) ove non diversamente definiti, i termini indicati con lettere maiuscole avranno il medesimo significato attribuito loro dal Modello Fidia.

**Tutto ciò premesso, l’Organismo di Vigilanza di FIDIA S.p.A.  
emana il seguente**

## **REGOLAMENTO**

### **1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

- 1.1 Il presente Regolamento, che entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte dell'Organismo di Vigilanza di Fidia S.p.A., è predisposto al fine di disciplinare il funzionamento dell'Organismo medesimo, individuando, in particolare, poteri, compiti e responsabilità allo stesso attribuiti.
- 1.2 Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza.
- 1.3 A garanzia del principio di terzietà, l'Organismo di Vigilanza è collocato in posizione gerarchica di vertice della Società, riportando e rispondendo direttamente ed esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

### **2. NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

- 2.1 Il Consiglio di Amministrazione della Società provvede alla nomina dei Membri dell'Organismo di Vigilanza.
- 2.2 L'Organismo di Vigilanza è un organo collegiale composto da tre Membri, dei quali uno con funzioni di Presidente ed uno con funzioni di Segretario, entrambi scelti a maggioranza dall'Organismo medesimo laddove non vi abbia provveduto direttamente il Consiglio di Amministrazione.
- 2.3 Il mandato dei Membri dell'Organismo di Vigilanza ha durata di 3 (tre) anni e può essere rinnovato; in nessun caso i Membri dell'Organismo di Vigilanza possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione e, una volta accettato, possono rinunciare all'incarico unicamente in presenza di gravi e comprovate ragioni che impediscano loro di continuare ad assolvere le proprie funzioni.
- 2.4 L'avvenuto conferimento dell'incarico sarà formalmente comunicato da parte del Consiglio di Amministrazione a tutti i livelli aziendali, mediante la diffusione di un comunicato interno che illustri poteri, compiti, responsabilità dell'Organismo di Vigilanza, nonché la sua collocazione gerarchica ed organizzativa e le finalità della sua costituzione.
- 2.5 L'Organismo di Vigilanza e i suoi Membri – in tale qualità e nell'ambito dello svolgimento della propria funzione – non sono soggetti al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria della Società.

### **3. REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E DEI SUOI MEMBRI**

- 3.3 AUTONOMIA E INDIPENDENZA. L'Organismo di Vigilanza non è direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo.
- 3.4 ONORABILITÀ. In particolare i Membri dell'Organismo di Vigilanza non devono aver riportato sentenze penali, anche non definitive, di condanna o di patteggiamento per reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici o che rientrino nei Reati Rilevanti.
- 3.5 COMPROVATA PROFESSIONALITÀ E CAPACITÀ SPECIFICHE IN TEMA DI ATTIVITÀ ISPETTIVA E DI CONSULENZA. L'Organismo di Vigilanza possiede, al suo interno e nel suo complesso, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. In particolare, i singoli Membri dell'Organismo di Vigilanza sono scelti tra soggetti particolarmente qualificati con esperienza e con conoscenze in materia (i) giuridica; (ii) di organizzazione aziendale e sicurezza sui luoghi di lavoro; oppure (iii) di controllo interno.
- 3.6 Fermi restando i requisiti di cui ai precedenti Paragrafi, non possono essere nominati Membri dell'Organismo di Vigilanza e, se nominati, decadono dall'ufficio:
- (a) coloro che abbiano riportato una sentenza penale, anche non definitiva, di condanna o di patteggiamento con riferimento ai Reati Rilevanti;
  - (b) coloro che siano dichiarati interdetti, inabilitati, falliti, ovvero condannati – anche in via non definitiva ovvero in sede di patteggiamento, e per qualsivoglia fattispecie di reato – ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
  - (c) coloro che risultino coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, ovvero amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da Fidia S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  - (d) eccezion fatta per i soli Membri Interni, coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate e alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo, da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
  - (e) coloro che sono stati sottoposti, anche in via provvisoria, a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 recante "*Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità*" o della legge 31 maggio 1965 n. 575 recante "*Disposizioni contro la mafia*" e loro successive modifiche e/o integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

(f) coloro ai quali è stata applicata una misura cautelare di tipo personale ai sensi del Codice di Procedura Penale.

3.7 La mancata partecipazione a due o più riunioni, anche non consecutive, senza giustificato motivo e nell'arco di dodici mesi consecutivi comporta la decadenza automatica dall'ufficio del Membro dell'Organismo di Vigilanza.

#### **4. SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

4.3 Il difetto dei requisiti o il verificarsi di una delle ipotesi di decadenza di cui al precedente Articolo 3 determina la decadenza dall'ufficio del singolo Membro. Essa è dichiarata dall'Organismo di Vigilanza medesimo entro 30 (trenta) giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

4.4 In caso di inerzia dell'Organismo di Vigilanza, la decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione.

4.5 In ogni caso, nelle ipotesi di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o decadenza di un Membro dell'Organismo di Vigilanza, l'Organismo medesimo – nella persona del Presidente o, in mancanza, del Membro più anziano di età – ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione il quale provvederà senza indugio alla sua sostituzione.

4.6 In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o decadenza del Presidente, subentra a questi il Membro più anziano di età, il quale rimane in tale carica fino alla data in cui (i) il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato la nomina del nuovo Membro e (ii) l'Organismo di Vigilanza o il Consiglio di Amministrazione abbia provveduto alla nomina del nuovo Presidente.

4.7 In caso di impedimento temporaneo di un Membro dell'Organismo di Vigilanza per malattia o infortunio che si protragga per più di 6 mesi e che impedisca a tale Membro di partecipare alle riunioni, gli altri Membri possono individuare e nominare un sostituto dotato dei necessari requisiti di autonomia, indipendenza, onorabilità e professionalità di cui al Par. 3, ad oneri invariati per la Società, previa comunicazione al Consiglio di Amministrazione. Il sostituto cessa dalla carica quando viene meno la causa che ha determinato il subentro ed il Membro effettivo viene reintegrato nelle sue funzioni. Resta salva la facoltà per il Consiglio di Amministrazione, quando l'impedimento si protragga per un periodo superiore a 6 mesi, prorogabili per altri 6 mesi, di addivenire alla revoca del Membro per il quale si siano verificate le predette cause di impedimento ed alla sua sostituzione con altro componente effettivo.

4.8 In ogni caso di sostituzione dei Membri dell'Organismo di Vigilanza, i nuovi Membri nominati ai sensi del presente Articolo 4 resteranno in carica fino allo scadere del mandato dell'Organismo di Vigilanza.

**5. CONVOCAZIONE, VOTO E DELIBERE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

- 5.3 L'Organismo di Vigilanza si riunisce ogni volta che sia ritenuto opportuno dal Presidente, ovvero almeno un Membro ne faccia richiesta scritta al Presidente. È fatto, in ogni caso, obbligo all'Organismo di Vigilanza di riunirsi almeno una volta ogni quattro mesi.
- 5.4 L'Organismo di Vigilanza si riunisce su convocazione del Presidente. La riunione viene convocata con avviso contenente l'ordine del giorno, da inviarsi anche a mezzo telefax o posta elettronica almeno otto giorni prima della data stabilita per la riunione o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima di tale data. In caso di richiesta avanzata da uno dei Membri dell'Organismo di Vigilanza e di mancata tempestiva convocazione da parte del Presidente, il Membro richiedente può avanzare la propria richiesta di convocazione all'Amministratore Delegato della Società il quale provvederà, entro tre giorni, secondo le regole previste dal presente Regolamento.
- 5.5 Fermo restando quanto previsto ai sensi del precedente Paragrafo 5.2, si intende in ogni caso validamente convocata la riunione alla quale, pur in assenza di formale convocazione, partecipino tutti i Membri dell'Organismo di Vigilanza.
- 5.6 Le riunioni dell'Organismo di Vigilanza avranno normalmente luogo presso la sede della Società, ovvero presso quella diversa sede che sarà indicata nell'avviso di convocazione.
- 5.7 Ferme restando le disposizioni che seguono in tema di *quorum* deliberativo, le riunioni dell'Organismo di Vigilanza sono validamente costituite se è presente la maggioranza dei Membri.
- 5.8 Le riunioni dell'Organismo di Vigilanza sono presiedute dal Presidente ovvero, in sua assenza, dal Membro più anziano di età.
- 5.9 Alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza possono intervenire – senza diritto di voto, bensì con funzione meramente informativa e consultiva – quei soggetti (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il responsabile della funzione legale - ove esistente -, i componenti del Collegio Sindacale, l'Amministratore Delegato, i Consiglieri di Amministrazione, gli incaricati della società di revisione, ecc.) che possano avere rilevanza rispetto ai temi inseriti nell'ordine del giorno della riunione stessa, qualora espressamente invitati da uno dei Membri dell'Organismo medesimo.
- 5.10 Ciascun Membro dell'Organismo di Vigilanza ha diritto ad un voto. Le delibere dell'Organismo sono validamente adottate con il consenso della maggioranza dei Membri presenti.
- 5.11 In caso di impossibilità di raggiungere una deliberazione per parità di voti, sarà dirimente il voto del Presidente dell'Organismo di Vigilanza.
- 5.12 La riunione può essere tenuta in video o tele conferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi,

contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Membri. In particolare, è necessario che:

- (a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;
- (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

5.13 Di ogni riunione deve redigersi apposito verbale, a cura del Segretario e sottoscritto dai Membri intervenuti.

5.14 È fatto obbligo a ciascun Membro dell'Organismo di Vigilanza di astenersi dalla votazione nel caso in cui lo stesso si trovi in situazione di conflitto di interessi con l'oggetto della delibera.

5.15 In caso di inosservanza dell'obbligo di astensione, la delibera si ritiene non validamente adottata qualora, senza il voto del Membro dell'Organismo di Vigilanza che avrebbe dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza.

## **6. FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

6.3 L'Organismo di Vigilanza opera con ampia discrezionalità ed è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo con riferimento a tutti i livelli operativi della Società, di cui si avvale al fine di svolgere le seguenti funzioni:

- (a) monitorare costantemente l'efficacia del Modello Fidia, con particolare riferimento alla sua effettiva idoneità a prevenire la commissione di Reati Rilevanti;



- (b) garantire l'osservanza e la corretta interpretazione delle norme del Codice Etico;
- (c) verificare, anche mediante controlli periodici, il rispetto delle linee di condotta e dei protocolli e procedure decisionali e rilevare gli eventuali scostamenti che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili dei vari Servizi, valutandone le ragioni e i possibili effetti;
- (d) prestare assistenza e consulenza nella redazione, ad opera dei Servizi competenti, dei singoli protocolli e procedure decisionali attuativi del Modello circa la loro conformità e adeguatezza alle disposizioni del Modello Fidia;
- (e) raccogliere, elaborare e conservare tutte le comunicazioni che i Soggetti Obbligati sono tenuti ad effettuare ai sensi delle disposizioni del Modello Fidia e dagli articoli seguenti del presente Regolamento;
- (f) raccogliere, elaborare ed eventualmente conservare le segnalazioni ricevute dai Soggetti Obbligati, ovvero da Terzi Interessati e, in generale, da soggetti esterni, in merito ad eventuali disfunzioni del Modello Fidia e/o a comportamenti non conformi alle linee di condotta, ai singoli protocolli e procedure decisionali o alle norme del Codice Etico, secondo quanto prescritto al precedente punto (a);
- (g) condurre eventuali indagini interne volte ad accertare l'effettiva infrazione delle procedure previste dal Modello Fidia e delle norme del Codice Etico;
- (h) segnalare al Presidente del Consiglio di Amministrazione/Amministratore Delegato della Società l'opportunità di apportare modifiche, integrazioni e aggiornamenti al Modello Fidia e, in particolare, al Codice Etico, in conformità a quanto previsto dal Modello Fidia, anche in considerazione di eventuali segnalazioni ricevute dai Soggetti Obbligati ovvero da soggetti esterni in conformità ai punti precedenti, formulando le relative proposte;
- (i) condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'eventuale aggiornamento della mappatura delle Aree di Rischio;
- (j) effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dalla Società, soprattutto nell'ambito delle Aree di Rischio, i cui risultati saranno riassunti in un apposito rapporto da esporsi in sede di *reporting* agli organi sociali competenti;
- (k) coordinarsi con il responsabile del servizio del personale per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, fermo restando la competenza di quest'ultimo per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare;

- (l) verificare con il responsabile del servizio del personale l'eventuale definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi ai Soggetti Obbligati, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base del Decreto;
- (m) monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello Fidia e predisporre la documentazione interna necessaria al fine del funzionamento del Modello Fidia, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;
- (n) raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello Fidia, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere ad esso trasmesse o tenute a propria disposizione;
- (o) interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello Fidia a tali prescrizioni normative;
- (p) coordinarsi con i Servizi aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per valutare l'adeguatezza e le esigenze di aggiornamento del Modello Fidia;
- (q) indicare le opportune integrazioni ai sistemi di gestione delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita), già presenti nella Società, per introdurre eventuali accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

6.4 Al fine di adempiere all'incarico ad essi conferito, i singoli Membri dell'Organismo di Vigilanza hanno accesso a tutti i documenti e ai dati afferenti alla Società, all'attività svolta dall'Azienda, ai suoi dipendenti e collaboratori; nello svolgimento della propria funzione, inoltre, ove necessario in considerazione dei singoli compiti che è chiamato a svolgere, l'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi della collaborazione di tutti i Servizi dell'Azienda, in ragione della professionalità e delle competenze dei soggetti che operano al loro interno.

6.5 L'Organismo di Vigilanza potrà delegare uno o più specifici adempimenti ai suoi singoli Membri.

## **7. PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ**

7.3 Nel rispetto delle funzioni e poteri indicati al precedente Articolo 6, l'Organismo di Vigilanza – nell'ambito della propria autonoma pianificazione delle attività – definisce di volta in volta i criteri di selezione ed i programmi di verifica relativamente alle operazioni e/o ai processi da analizzare nell'ambito delle Aree di Rischio, così come individuate dal Modello Fidia.

7.4 In presenza di figure professionali esterne cui l'Organismo di Vigilanza può ricorrere, sarà cura del Presidente comunicare la natura, gli obiettivi e le metodologie di verifica da utilizzare per svolgere il mandato loro attribuito.

7.5 Qualora uno qualsiasi dei Membri dell'Organismo di Vigilanza venga in possesso di informazioni pertinenti le proprie funzioni che possano richiedere lo svolgimento di verifiche suppletive rispetto a quelle previste nella normale attività, o, comunque, egli ritenga utile l'effettuazione di una determinata indagine, i criteri e le procedure di esame di quel determinato evento devono essere concordati collegialmente e devono essere documentati in apposito verbale.

## **8. AUTONOMIA DI SPESA**

8.3 In occasione della formazione del *budget* annuale, il Consiglio di Amministrazione della Società provvede a dotare l'Organismo di Vigilanza delle risorse finanziarie necessarie ad assolvere correttamente alla propria funzione, sulla base della proposta formulata dall'Organismo di Vigilanza stesso.

8.4 Il *budget* di spesa richiesto deve essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società, insieme con il consuntivo delle spese effettuate dall'Organismo di Vigilanza nel corso dell'anno precedente.

8.5 L'Organismo di Vigilanza delibera in autonomia e indipendenza le spese da effettuarsi nei limiti del *budget* approvato e rimanda a chi dotato dei poteri di firma nella Società per sottoscrivere i relativi impegni di spesa.

8.6 In caso di richiesta di spese eccedenti il *budget* approvato, l'Organismo di Vigilanza dovrà essere autorizzato dall'Amministratore Delegato della Società nei limiti delle proprie deleghe, ovvero direttamente dal Consiglio di Amministrazione della Società.

## **9. FLUSSI INFORMATIVI A CARICO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI DI VERTICE E DI CONTROLLO**

9.3 L'Organismo di Vigilanza è tenuto a generare flussi informativi nei confronti di organi della Società ed in particolare, su base continuativa, direttamente verso il Presidente del Consiglio d'Amministrazione e/o verso l'Amministratore Delegato.

9.4 Inoltre, almeno annualmente l'Organismo di Vigilanza predispone un rapporto scritto per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio Sindacale sulla propria attività svolta (indicando, in particolare, i controlli effettuati e l'esito degli stessi, le verifiche relative all'implementazione ed eventuale aggiornamento del Modello Fidia e l'esito delle stesse, l'eventuale aggiornamento della mappatura delle Aree di Rischio, ecc.), nonché un piano di attività previste per l'anno successivo ai sensi del precedente Articolo 7.

- 9.5 L'Organismo di Vigilanza potrà chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta ritenga opportuno un esame o un intervento di siffatto organo in materie inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello Fidia.
- 9.6 L'Organismo di Vigilanza potrà, a sua volta, essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione e dagli altri Organi Sociali della Società (*i.e.* Collegio Sindacale e Assemblea degli Azionisti) per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al rispetto del Modello Fidia.
- 9.7 Gli incontri con gli organi cui l'Organismo di Vigilanza riferisce devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite dall'Organismo di Vigilanza e dagli organi di volta in volta coinvolti.

## **10. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

- 10.3 I responsabili dei Servizi appartenenti alle singole Aree di Rischio comunicano all'Organismo di Vigilanza ogni informazione utile per agevolare lo svolgimento delle verifiche sulla corretta attuazione del Modello Fidia.
- 10.4 In particolare, l'Organismo di Vigilanza, qualora ne rilevi i presupposti, può richiedere ai Responsabili dei suddetti Servizi una relazione annuale scritta avente il seguente contenuto minimo:
- (a) relazione descrittiva sullo stato di attuazione dei protocolli e procedure decisionali di propria competenza;
  - (b) qualora siano in corso attività di attuazione di nuovi protocolli e procedure decisionali o azioni di miglioramento dell'efficacia dei protocolli e procedure decisionali in vigore, lo stato di avanzamento delle predette attività;
  - (c) l'indicazione motivata dell'eventuale necessità di modifiche ai protocolli e procedure decisionali.
- 10.5 Eventuali ulteriori contenuti della relazione potranno essere espressamente richiesti, di volta in volta, dall'Organismo di Vigilanza.
- 10.6 La trasmissione della relazione avviene tramite posta interna, riservata e indirizzata direttamente all'Organismo di Vigilanza, oppure per via elettronica tramite la casella di posta dedicata: [organismodivigilanza@fidia.it](mailto:organismodivigilanza@fidia.it).
- 10.7 È facoltà dell'Organismo di Vigilanza definire e comunicare ai Responsabili dei singoli Servizi gli eventuali ed alternativi canali di comunicazione.  
I dipendenti della Società riferiscono preferibilmente al proprio diretto superiore gerarchico,

ma possono, altresì, rivolgersi direttamente all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza deve essere immediatamente informato a cura degli organi o dei Servizi competenti per quanto concerne:

- (a) i procedimenti disciplinari azionati per violazioni del Modello Fidia;
- (b) i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- (c) l'applicazione di una sanzione per violazione del Modello Fidia o dei singoli protocolli e procedure decisionali stabiliti per la sua attuazione.

## **11. SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (c.d. WHISTLEBLOWING)**

11.3 L'Organismo di Vigilanza, conformemente alle disposizioni normative del Modello, riceve le segnalazioni di cui all'art. 6, comma 2-bis D.lgs. 231/2001 ed al D.lgs. n. 24 del 10 Marzo 2023 (c.d. whistleblowing), sulla casella [organismodivigilanza@fidia.it](mailto:organismodivigilanza@fidia.it).

11.4 Attraverso questo canale di segnalazione, l'Organismo di Vigilanza valuta, in conformità al disposto normativo di cui si è detto, a tutela dell'integrità dell'ente, le segnalazioni volte ad evidenziare violazioni del Modello o volte ad evidenziare condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto, quindi prodromiche alla realizzazione di uno dei reati presupposto elencati agli artt. 24 e ss. del Decreto.

11.5 Le segnalazioni diverse da quelle indicate sono valutate come non rilevanti, quindi, non sono oggetto di valutazione circa la fondatezza/infondatezza. alcuna sanzione discende di conseguenza per coloro che segnalano condotte o violazioni non rilevanti, non ritenendosi conferente con la normazione di riferimento l'analisi dei contenuti delle stesse. L'Organismo di Vigilanza garantisce la segretezza dell'identità dei segnalanti e del contenuto della segnalazione in tutti i casi in cui la segnalazione sia ritenuta non rilevante.

11.6 L'Organismo di Vigilanza verifica che la Società informi tutti i destinatari, con i mezzi che garantiscano la più ampia diffusione, che:

- (a) essi possono – e sono anzi incoraggiati – a presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatti precisi e concordanti, o di violazioni del Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte (ex art. 6, comma 2-bis, Decreto);
- (b) è vietato effettuare segnalazioni che si sa essere infondate (con dolo) o la cui infondatezza è dovuta a grave negligenza, imprudenza o imperizia del segnalante (colpa grave); l'identità del segnalante che abbia effettuato segnalazioni infondate con dolo o colpa grave può essere rivelata dall'Organismo di Vigilanza per la promozione del procedimento disciplinare;
- (c) sono oggetto di approfondimento soltanto le segnalazioni ritenute rilevanti, anche in

relazione agli elementi di fatto indicati a sostegno della segnalazione; il giudizio di non rilevanza della segnalazione non ha conseguenze negative per il segnalante al quale viene garantita la riservatezza sia in relazione all'identità sia in relazione all'esistenza ed al contenuto della segnalazione;

- (d) il canale di segnalazione è l'indirizzo di posta dell'Organismo di Vigilanza al quale esso solo ha accesso;
- (e) l'Organismo di Vigilanza gestisce le segnalazioni, in modo da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante ed in modo da prevenire misure discriminatorie nei confronti di quest'ultimo;
- (f) il segnalante può essere convocato dall'Organismo di Vigilanza in modo riservato, per acquisire ulteriori informazioni sull'oggetto della segnalazione;
- (g) l'Organismo di Vigilanza fornisce riscontro al soggetto segnalante sull'esito del procedimento di verifica della segnalazione soltanto ove la segnalazione sia ritenuta rilevante;
- (h) l'Organismo di Vigilanza, in caso di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave che si rivelino infondate, informa tempestivamente la funzione aziendale/organo gerarchicamente sovraordinato al segnalante e comunque la funzione/organo competente per l'avvio della procedura disciplinare ai sensi dell'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 ovvero ai sensi del sistema disciplinare del Modello ed all'eventuale irrogazione della sanzione al soggetto segnalante, indicando per iscritto il fatto e le motivazioni per le quali la segnalazione infondata potrebbe costituire illecito disciplinare sanzionabile ai sensi del sistema disciplinare del Modello;
- (i) l'Organismo di Vigilanza, ove riscontri atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti di soggetti segnalanti, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione, informa tempestivamente la funzione aziendale/organo gerarchicamente sovraordinato all'autore degli atti di ritorsione/discriminatori e comunque la funzione/organo competente per l'avvio della procedura disciplinare ai sensi dell'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 ovvero ai sensi del sistema disciplinare del Modello ed all'eventuale irrogazione della sanzione all'autore di cui sopra, indicando per iscritto il fatto e le motivazione per le quali essi configurano un illecito disciplinare sanzionabile ai sensi del sistema disciplinare del Modello.

11.7 La segnalazione può essere effettuata anche oralmente ad uno qualsiasi dei Membri dell'Organismo di Vigilanza. In tal caso il destinatario della comunicazione, nella sua qualità di Membro dell'Organismo di Vigilanza, redige apposito verbale del colloquio e provvede tempestivamente ad informare gli altri Membri.

11.8 L'Organismo di Vigilanza, analizza le segnalazioni ricevute e decide se avviare un processo di accertamento o di archiviazione, documentando, nell'ambito del verbale della riunione in cui la segnalazione è trattata, le motivazioni.

11.9 Il Presidente determina le modalità di archiviazione della documentazione relativa alle segnalazioni.

## **12. RACCOLTA ED ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI AI FLUSSI INFORMATIVI**

12.3 I verbali delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza, le informazioni, le segnalazioni ed i *reports* previsti nel presente Regolamento e nel Modello Fidia sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito *data base* (informatico e/o cartaceo) per un periodo di 10 anni, fatti salvi eventuali ulteriori obblighi di conservazione previsti da specifiche norme.

12.4 L'accesso al *data base* è consentito esclusivamente ai Membri dell'Organismo di Vigilanza, ai Membri del Collegio Sindacale e agli Amministratori ovvero a persone da questa delegate.

12.5 I Membri dell'Organismo di Vigilanza devono assicurare la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso – con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello Fidia e dei suoi elementi costitutivi – e devono astenersi dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli indicati dal presente Regolamento ovvero dal Modello Fidia.

\*\*\*

**Approvato dall'Organismo di Vigilanza di Fidia S.p.A. nella seduta del 15 maggio 2020 e aggiornato nella seduta del 28 giugno 2023**